

Legge regionale 19 luglio 1983, n.56

Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

ARTICOLO 1

(Provvidenze)

Il Consiglio regionale entro novanta giorni - dal verificarsi dell'evento calamitoso delibera la richiesta allo Stato di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nonché la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione delle provvidenze da applicarsi fra quelle previste dall'art. 1, secondo e terzo comma della legge 15 Ottobre 1981, n. 590.

La deliberazione consiliare di cui al comma precedente costituisce la condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

In caso di mancato o parziale accoglimento da parte dello Stato della richiesta di dichiarazione del carattere di eccezionalità dell'evento, ovvero in caso di eccedenza della somma anticipata dalla Regione per gli interventi di cui all'art. 2, l'onere della provvidenza concessa resta a carico del bilancio regionale.

ARTICOLO 2

(Agevolazioni)

La Regione può anticipare il concorso negli interessi ed i contributi in conto capitale di cui all'art. 1, secondo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 con precedenza ai coltivatori diretti, singoli od associati, ai mezzadri, coloni e compartecipanti ed alle cooperative agricole e loro consorzi.

Compatibilmente con le finalità primarie indicate dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la Regione può anticipare i fondi occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

ARTICOLO 3

(Presentazione delle domande Concessione delle provvidenze)

Le domande per la concessione alle aziende agricole delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere presentate entro 50 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare sul Bollettino ufficiale della Regione, alle

Associazioni intercomunali e Comunità Montane competenti per territorio che esercitano le funzioni delle Associazioni intercomunali, le quali ne curano la relativa istruttoria, e, ove necessario, agli Istituti di Credito.

A seguito delle deliberazioni di cui al comma precedente, gli Istituti ed enti abilitati ad esercitare il credito agrario di esercizio sono autorizzati a concedere i relativi prestiti secondo quanto previsto dall'art. 1 lettere a), b) e c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana gli enti delegati ai sensi dell'art. 3 della LR 23 dicembre 1977, n. 83 all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bonifica devono presentare alla Giunta regionale entro 50 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare sul bollettino ufficiale della Regione la richiesta del finanziamento occorrente per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate.

Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 4 (Garanzie)

Le operazioni di mutuo di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 5 (Parametri)

La Giunta Regionale ai fini dell'applicazione della presente legge, determina l'ammontare dei capitali di conduzione per le principali colture - ettaro e le principali spese di trasformazione cui fare riferimento nella concessione delle agevolazioni previste.

L'entità della spesa necessaria per il ripristino delle strutture danneggiate viene determinata applicando i prezziari regionali in vigore.

ARTICOLO 6 (Regime del ripristino delle opere di bonifica)

Per il ripristino delle opere di bonifica disciplinato dalla presente legge si applicano le norme della LR 23 dicembre 1977, n. 83.

ARTICOLO 7

(ConSORZI di difesa - riconoscimento e vigilanza)

I consorzi di difesa e gli altri organismi di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 sono costituiti con atto pubblico e sono riconosciuti con deliberazione del consiglio regionale.

Il Consiglio regionale provvede all'approvazione degli Statuti con facoltà di apportarvi modifiche ai fini della rispondenza agli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970 n. 364.

La Giunta regionale provvede alla vigilanza sui consorzi.

ARTICOLO 8

(ConSORZI di difesa - contributi)

La Giunta regionale può concedere ai consorzi di difesa istituiti a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni e integrazioni e riconosciuti dalla Regione un contributo fino alla misura massima dello 0,50% del valore delle produzioni assicurate, da versare nell'apposita "Cassa sociale" del Consorzio ai sensi dell'art. 19, secondo comma, punto 3, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Il contributo di cui al precedente comma va a riduzione di quello gravante sui consorziati.

Le stesse provvidenze possono essere concesse agli organismi di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che abbiano ottenuto il riconoscimento.

ARTICOLO 9

(Attribuzioni della Giunta regionale)

La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3, terzo comma, 11, terzo comma della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e articolo 70, terzo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

ARTICOLO 10

(Modifiche alla legislazione regionale)

La lettera f) dell'art. 4, primo comma, della LR 9 febbraio 1981, n. 15 e' così' sostituita:

"f) le funzioni relative al riconoscimento dei centri di contabilità di cui agli artt. 35, 36 e 37 della LR 7-9-1977, n. 71 e delle associazioni zootecniche di cui alla LR 29-1-1977, n. 12; al riconoscimento delle unioni ed associazioni di cui alla legge 20-10-1978, n. 674, al riconoscimento dei consorzi e degli altri organismi di cui all'art. 10 della

legge 15-10-1981, n. 590".

La lettera h) dell'art. 4, primo comma, della LR 9 febbraio 1981, n. 15 e' cosi' sostituita:

"h) la delimitazione del territorio danneggiato da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche; la specificazione e la concessione delle relative provvidenze".

La lettera b) dell'art. 6, secondo comma, della LR 25 agosto 1977, n. 65 e' cosi' sostituita:

"b) opere idrauliche di competenza regionale".

ARTICOLO 11

(Decorrenza - Abrogazione)

E' abrogata la legge regionale 12 luglio 1976, n. 35, la quale continua ad applicarsi per le calamita' naturali verificatesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni relative alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della presente legge e dall'art. 1, secondo comma lett. a) e b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 si applicano anche alle calamita' naturali verificatesi a partire dal 1 gennaio 1983.

ARTICOLO 12

(Finanziamenti)

Al finanziamento degli oneri previsti dalla presente legge si provvede come segue:

- per il concorso sugli interessi di cui all'art. 2 con i fondi di cui al cap. 19040 del bilancio del corrente esercizio la cui denominazione e' modificata nel modo seguente:

"Fondo regionale per le calamita' naturali in agricoltura concorso sugli interessi per la ricostruzione dei capitali di conduzione e per la provvista dei capitali d'esercizio di cui all'art. 1 lett. b) e c), comma 2 della legge 15-10-1981, n. 590 (LR n. 56/83)";

- per i contributi di cui all'art. 2 con i fondi di cui al cap. 19060 del bilancio del corrente esercizio la cui denominazione e' modificata nel modo seguente:

"Fondo regionale per le calamita' naturali in agricoltura - Contributi per gli interventi previsti all'art. 1, lettere a), b) e d) comma 2 della legge 15-10-1981, n. 590 (LR n. 56/83)";

- per gli interventi a favore di consorzi di cui all'art. 3 con i

fondi di cui al cap. 19070 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 13;

- per gli interventi diretti al ripristino delle opere di bonifica sarà provveduto a partire dal 1984 con le leggi di bilancio.

Gli oneri per gli anni successivi al 1983 derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai corrispondenti capitoli nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalle singole leggi di bilancio.

ARTICOLO 13

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del corrente anno sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte "spesa".

in diminuzione

Cap. 19060

Fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura contributi per gli interventi di cui all'art. 1, lett a), b) e d) comma 2, legge 15-10-1981, n. 590 (LR n. 56/83). L. 150.000.000.

di nuova istituzione

Cap. 19070

Fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura. Contributi ai consorzi di difesa per gli interventi previsti dalla legge 15-10-1981, n. 590 (LR n. 56/83). L. 150.000.000.